



Regione Siciliana
COMUNE DI CARONIA
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE COPIA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 27 DEL 20.07.2022

OGGETTO: Regolamento generale delle entrate tributarie – modifica con approvazione appendice di aggiornamento per la rateizzazione dei tributi comunali.

L'anno Duemilaventidue, il giorno Venti del mese di Luglio, alle ore 18:09 e seguenti, presso la sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO, disciplinata dal comma 1, dell'art. 30, della L.R. n. 9/1986, in sessione ORDINARIA, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica.

Risultano presenti, a seguito di appello nominale, i seguenti Consiglieri:

N. ORD.	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	AGOSTINO	MARIANTONIA	PRESIDENTE	x	
2	CALCAVECCHIA	BIAGIA	CONSIGLIERE	x	
3	SCURRIA	NINO	CONSIGLIERE	x	
4	MAZZARA	STEFANIA	VICE PRESIDENTE	x	
5	MUSARRA	BASILIO	CONSIGLIERE	x	
6	MASCALI	LAURA	CONSIGLIERE	x	
7	FOLISI	ROSARIO FILIPPO	CONSIGLIERE	x	
8	SCOZZARO	SALVATORE	CONSIGLIERE	x	
9	FASOLO	ANTONELLA	CONSIGLIERE	x	
10	GIUFFRIDA	SANTINA	CONSIGLIERE	x	
11	NIBALI LUPICA	SALVATORE	CONSIGLIERE	x	
12	FORTUNATO	TERESA	CONSIGLIERE	x	

Consiglieri assegnati n. 12 – In carica n. 12 - Presenti n. 12

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena Casamento.

Sono presenti: Sindaco Geom. Giuseppe Cuffari – Vice Sindaco Sig.ra Santina Miragliotta - Assessore Sig. Salvatore Terribile – Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Anna Maria Zito.

Il Presidente passa alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Scurria dichiara che il Regolamento in esame consente la rateizzazione, come previsto per legge, delle somme che le ditte devono all'Ente. Fornisce ulteriori delucidazioni.

Il Consigliere Fasolo dichiara che posticiperebbe la trattazione anche di questo argomento per le stesse considerazioni fatte per il precedente Regolamento.

Il Presidente chiede alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria delucidazioni in merito alle entrate extratributarie.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria dichiara che è necessaria l'adozione di un apposito Regolamento sulle entrate extratributarie, con previsioni anche per la rateizzazione delle stesse.

Il Consigliere Scurria spera che questo Regolamento venga votato favorevolmente da tutti i Consiglieri.

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi, passa alla votazione, per alzata e seduta, della proposta.

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri favorevoli: 12

Il Presidente dichiara approvata la proposta.

Il Presidente passa alla votazione, per alzata e seduta, dell'immediata esecutività della delibera.

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri favorevoli: 12

Il Presidente dichiara approvata l'immediata esecutività della delibera.

In assenza di ulteriori punti all'ordine del giorno, dichiara conclusi i lavori. Sono le 20:24.

Proposta di delibera di Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - MODIFICA CON APPROVAZIONE APPENDICE DI AGGIORNAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.

ATTESO che della legge n. 160 del 27.12.2019 ed in particolare i commi 796 e seguenti dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 prevedono che in assenza di un'apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e che l'ente può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

Dalla lettura sistematica dei commi in questione, si evince che il Legislatore ha attribuito un'ampia potestà regolamentare agli enti in questione, salvo il rispetto di determinate condizioni che sono esplicitate in modo particolare proprio nel comma 797.

Pertanto, i regolamenti previgenti all'entrata in vigore della legge di bilancio devono essere adeguati a tali condizioni e in particolare deve essere comunque salvaguardata la durata massima della rateazione in misura *"non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01"*.

VISTO il nuovo Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Caronia approvato con delibera di C.C. n. 23 del 03.05.2007 e successive modifiche .

RITENUTO necessario, alla luce della su menzionata normativa, provvedere:

1. all'abrogazione dell'articolo 12 – Rateazioni, in quanto non conforme alla legge vigente su citata,
2. all'approvazione dell'Appendice di Aggiornamento al Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Caronia per la Rateizzazione dei Tributi Comunali.

DATO ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ha espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità dell'azione amministrativa;

DATO ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione sarà allegato, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 7) del D. Lgs. 267/2000, il parere del Revisore;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

**Propone al Consiglio Comunale di
DELIBERARE**

1. DI ABROGARE l'articolo 12 – Rateazioni, in quanto non conforme alla normativa in materia vigente,
2. DI APPROVARE l'Appendice di Aggiornamento al Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Caronia per la Rateizzazione dei Tributi Comunali.


2. DI INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13. 5.

3. DI DISPORRE CHE copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di legge;

4. DI DISPORRE altresì che al Regolamento venga data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

5. Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, in considerazione della scadenza del termine di legge, visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Proponente



COMUNE DI CARONIA

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (approvato con delibera C.C. n. del)

In aggiornamento alle disposizioni della legge n. 160 del 27.12.2019

RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, come definiti dal successivo articolo 2.
2. La dilazione a rate è una modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento e consiste nel concedere un periodo di tempo più lungo rispetto alle scadenze ordinarie di debiti tributari non assolti, con la specifica finalità di accompagnare il contribuente nella regolarizzazione graduale della esposizione debitoria pregressa.
3. Il presente regolamento è teso a soddisfare le esigenze di finanza pubblica e il corretto rapporto tra fisco e contribuente, nonché a garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
4. Il regolamento fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Ambito di applicazione della rateizzazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere:
 - siano essi derivanti da avvisi bonari di pagamento, solleciti di pagamento, avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali o da iscrizione in ruoli ordinari;
 - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche:
 - ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
 - in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
 - all'istituto dell'accertamento con adesione, nei limiti dei regolamenti adottati per ciascun tributo.
3. La rateizzazione non può essere accordata:
 - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00;
 - quando è iniziata la procedura esecutiva, ovvero sia ha avuto già inizio il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
 - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;
 - in caso di ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa tributaria.
4. Le istanze di rateizzazione sono istruite e valutate a cura dell'Ufficio tributi del Comune, fermo restando che l'autorizzazione alla rateizzazione dovrà essere rilasciata dal Responsabile della Settore Finanziario, su proposta del responsabile del procedimento relativo al tributo per cui viene avanzata richiesta di rateizzazione.

Art. 3 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, definita da tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa, a titolo esemplificativo, in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili.

2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, interessi, spese e eventuali ulteriori oneri, deve essere superiore ad euro 100,00 ed è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:

- a) fino ad un massimo di 4 rate mensili: per importi da euro 101,00 ad euro 500,00;
- b) fino ad un massimo di 12 rate mensili: per importi da euro 500,01 ad euro 3.000,00;
- c) fino ad un massimo di 18 rate mensili: per importi da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00;
- d) fino ad un massimo di 30 rate mensili: per importi da euro 6.000,01 ad euro 20.000,00;
- e) fino ad un massimo di 38 rate mensili: per importi superiori ad euro 20.000,00.

Qualora l'importo del debito complessivo sia superiore ad Euro 3.000,00, il contribuente dovrà fornire al Comune idonea garanzia fideiussoria.

3. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più tributi. In tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i tributi di cui si chiede la rateizzazione.

4. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

5. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale con regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno di effettivo pagamento.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda di rateizzazione

1. Il contribuente, in possesso dei requisiti disciplinati nel presente regolamento, che intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente regolamento, deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.

2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del protocollo generale, o trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

3. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, sollecito di pagamento, avviso di accertamento, ingiunzione, etc.);
- c) l'autodichiarazione da parte del contribuente di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria comprovata dalla seguente documentazione:

✓ Per le **persone fisiche e ditte individuali** o comunque non obbligate alla redazione del bilancio:

- dichiarazione ISEE in corso di validità alla data della richiesta
- certificazione mobilità o cassa integrazione
- DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) rilasciato dal Centro per l'impiego in caso di lavoratore disoccupato
- certificato di invalidità rilasciato da una struttura pubblica
- ogni altra documentazione o certificazione ed autocertificazione che attesti la motivazione della situazione dichiarata.

✓ Per le **società di persone** (società semplici, S.n.c., S.a.s.):

- auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie
- copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta oppure dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata
- ogni altra documentazione o certificazione ed autocertificazione che attesti la motivazione della situazione dichiarata.

✓ Per le **società di capitali** o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:

- auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie
- copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato
- visura camerale aggiornata
- prospetto per la determinazione dell'indice di Liquidità
- ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata.

4. Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante.
5. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme ad eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche tramite collaborazione con altri Enti.
6. A tal fine, l'Ufficio tributi predispone apposito modello di istanza da utilizzare per la richiesta di rateizzazione.

Art. 5 - Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal responsabile del procedimento dell'Ufficio Tributi e viene perfezionata dal Responsabile della Settore Finanziario.
2. A tal fine, l'Ufficio tributi dovrà istituire un apposito registro delle rateizzazioni, riportando in ordine cronologico gli estremi delle richieste pervenute all'Ufficio e gli estremi delle concessioni e dei dinieghi rilasciati.
3. Nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
4. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il responsabile del procedimento stesso indicherà nell'atto di richiesta.
5. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà il diniego della richiesta di rateizzazione.
6. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
7. La domanda di rateizzazione deve essere presentata, in ogni caso, prima dell'avvio della riscossione coattiva qualora quest'ultima sia stata affidata all'agente incaricato della riscossione.

Art. 6 - Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Responsabile della Settore Finanziario, su proposta del responsabile del procedimento dell'Ufficio tributi, concede la rateizzazione ovvero la rigetta sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. Il piano di rateizzazione prevede esplicitamente l'estinzione progressiva del debito, evidenziando l'estinzione dei debiti tributari più anziani rispetto ai debiti tributari relativi alle annualità più recenti. Il pagamento delle singole rate viene imputato sempre al debito più anziano e progressivamente il pagamento del debito residuo va a regolarizzare le annualità più recenti ricomprese nel piano di rateizzazione.
4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato.

Art. 7 – Decadenza

1. Il piano di rateazione concesso al contribuente è oggetto di decadenza in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione. In tal caso, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 8 – Abrogazioni, disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie e/o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, in particolare l'art. 12 del regolamento generale delle entrate tributarie, ivi comprese le norme che disciplinano la rateizzazione contenute nei regolamenti comunali relativi ai singoli tributi. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio *on-line* del Comune.



Regione Siciliana
COMUNE DI CARONIA
 Città Metropolitana di Messina

PARERI

ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n° 142, recepita dalla L.R. 11.12.1999 n. 48 e
 attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°

PROPOSTA da Assessore al Bilancio

Scurria Nino

OGGETTO: OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - MODIFICA CON APPROVAZIONE APPENDICE DI AGGIORNAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.

AREA AMMINISTRATIVA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

Caronia, li _____

Il Responsabile dell'Area

AREA TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

Caronia, li _____

Il Responsabile dell'Area

AREA POLIZIA LOCALE

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

Caronia, li _____

Il Responsabile dell'Area

AREA FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità si esprime parere

favorevole

Ai sensi dell'art.55 della Legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 si attesta la copertura finanziaria

Caronia, li 04/07/2022

Il Responsabile dell'Area

Responsabile Area Finanziaria
 Dott.ssa Zito Anna Maria

Allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del _____



COMUNE DI CARONIA
Città Metropolitana di Messina
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

12 LUG. 2022
6439
1

Verbale n. 59 Data 09/07/2022	OGGETTO: Parere sulla proposta di C.C. avente ad Oggetto: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE – MODIFICA CON APPROVAZIONE APPENDICE DI AGGIORNAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.
--	--

L'anno duemilaventidue, il giorno 09 del mese di Luglio, l'organo di revisione economico-finanziaria Dott. Antonio Miletì nominato con deliberazione di C.C. n. 08 del 29/04/2021 esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

CONSIDERATO CHE:

- √ la legge n. 160 del 27.12.2019 ed in particolare i commi 796 e seguenti dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 prevedono che in assenza di un'apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e che l'ente può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01;
- √ Dalla lettura sistematica dei commi in questione, si evince che il Legislatore ha attribuito un'ampia potestà regolamentare agli enti in questione, salvo il rispetto di determinate condizioni che sono esplicitate in modo particolare proprio nel comma 797;

VISTO il nuovo Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Caronia approvato con delibera di C.C. n. 23 del 03.05.2007 e successive modifiche.

TENUTO CONTO CHE L'ENTE ritiene necessario, alla luce della su menzionata normativa, provvedere:

- a) all'abrogazione dell'articolo 12 - Rateazioni, in quanto non conforme alla legge vigente su citata;
- b) all'approvazione dell'Appendice di Aggiornamento al Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Caronia per la Rateizzazione dei Tributi Comunali.

VISTA

l'appendice di aggiornamento al vigente regolamento generale delle Entrate Tributarie;
Tenuto Conto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei rispettivi settori;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Antonio Miletì

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'art. 186 dell'O.A.EE.LL.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Mariantonia Agostino

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott.ssa Biagia Calcavecchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serena Casamento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

X è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3/12/1991, n. 44:

- è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 gg. dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3/12/2021, n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li 20/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serena Casamento

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____, come previsto dall'art. 11 della L.R. n. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
PRETORIO ON-LINE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Serena Casamento